



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

ZANNELLA Dott. Gianna Maria	PRESIDENTE
VIRGA Dott. Tommaso	CONSIGLIERE
CIMINI Dott. Biagio Roberto	CONSIGLIERE rel.

riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1104 R.G. degli affari contenziosi del 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 15. 9. 2017

TRA

SOPROMAR S. P. A., in persona delle sue legali rappresentanti pro tempore, Dott. sse Maria Adelaide ed Elisabetta Tramontano, **TERZO MILLENNIO S. R. L.**, in persona del suo legale rappresentante p. t. Sig. Giuseppe Rinaldi, **Dott. sse Maria Adelaide ed Elisabetta Tramontano**, in proprio e quali eredi del Comandante di L. C. Gaetano Michele Tramontano, **RINALDI GIUSEPPE in proprio**, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Carlo Pietrolucci, Achille Chiappetti, Gianfranco Macconi, Renzo M. Pietrolucci, Filippo Palmieri ed Alessandro Comini, in forza di delega in calce all'atto di appello avverso lodo arbitrale, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Gianfranco Macconi, in Viale di Villa Massimo n. 57, Roma

OPPONENTI

E

TECNOMARINE SERVIZI S. R. L., in persona del suo AU Sig. Ignazio



Stefano Mongiò, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rappazzo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via XX Settembre n. 3, Roma

OPPOSTA

E

I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p. t. Dott. Fabrizio Centofanti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. ti Prof. Fabrizio Criscuolo e Veronica Facco, giusta mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore del 26. 11. 2010, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Viale Bruno Buozzi n. 99, Roma

OPPOSTA

E

ITALIA NAVIGANDO S. P. A., in persona del legale rappresentante p. t.

OPPOSTA CONTUMACE

E

GIOVANNI BRUNO, ANDREA GOTTI LEGA, ANDREA RIPA DI MEANA, ERNESTO ABATERUSSO,

OPPOSTI CONTUMACI

OGGETTO: Impugnazione del lodo arbitrale reso dall'Arbitro Unico Prof. Dott. Marco Lacchini, depositato il 15. 7. 2011, che ha definito la controversia avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori Gaetano Tramontano e dei soci di minoranza Sopromar e Terzo Millennio, insorta tra la Tecnomarine Servizi s. r. l. e tutte le altre parti di cui in epigrafe ed altre parti non evocate nel presente giudizio, e per effetto del quale erano state adottate le specifiche disposizioni di cui alle pagg. 43 – 46 del lodo stesso



CONCLUSIONI: All'udienza del 15. 9. 2017 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi e verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il lodo arbitrale di cui in premessa l'Arbitro Unico decideva quanto segue:

- In via preliminare accerta e dichiara che So. Pro. Mar. s. p. a., Terzo Millennio s. r. l., Giuseppe Rinaldi e le eredi del Comandante Gaetano Michele Tramontano,, Elisabetta ed Adele Tramontano, sono decaduti dalla eccezione di incompetenza dell'organo arbitrale, dichiarando, in ogni caso, per come motivato, l'infondatezza della medesima eccezione e per essere la clausola compromissoria statutaria(in dipendenza della quale è sorta la presente controversia)valida ed efficace, anche nei confronti degli amministratori di I. P. ai sensi dell'art. 34, co. 4, del D. Lgs. n. 5/2003;
- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Tecnomarine Servizi s. r. l., Italia Navigando s. p. a. e I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., nei confronti di Rinaldi Giuseppe e delle eredi del Comandante Gaetano Michele Tramontano, Maria Adelaide ed Elisabetta Tramontano, per aver omesso di fornire agli altri componenti del CdA di I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. adeguate informazioni in merito alla intervenuta notifica di atti di diffida e costituzione in mora da parte del professionista mandatario di IP, Avv. Pietro Tedeschini, per difetto di prova del quantum debeatur;
- In accoglimento delle domande svolte da Tecnomarine Servizi s. r. l., da Italia Navigando s. p. a. e da I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. accerta e dichiara la responsabilità di Rinaldi Giuseppe e Gaetano Michele Tramontano per aver omesso di dare esecuzione all'accordo quadro del 3. 12. 2008, opponendosi al perfezionamento degli atti esecutivi;



- In accoglimento delle domande svolte da Tecnomarine Servizi s. r. l., Italia Navigando s. p. a. e I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., accerta e dichiara la giusta causa di revoca degli amministratori Giuseppe Rinaldi e Gaetano Michele Tramontano, nonché la legittimità del relativo procedimento di consultazione per iscritto concluso con atto in data 10. 5. 2010;
- In accoglimento dei quesiti svolti dal Prof. Avv. Giovanni Bruno, dal Dott. Andrea Gotti Lega, dal Dott. Andrea Ripa di Meana e dal Dott. Ernesto Abaterusso, accerta e dichiara, limitatamente a quanto attiene agli ascritti profili di responsabilità degli amministratori, che l'art. 4 dell'accordo quadro del 3. 12. 2008 ed il contenuto complessivo degli accordi intercorsi tra I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. ed Acquatirrena s. r. l. limitano la portata dell'accollo assunto da Acquatirrena s. r. l. ai costi ed agli oneri per prestazioni o servizi già resi dai creditori prima della sottoscrizione del menzionato accordo quadro;
- Sempre in accoglimento dei quesiti svolti dal Prof. Avv. Giovanni Bruno, dal Dott. Andrea Gotti Lega, dal Dott. Andrea Ripa di Meana e dal Dott. Ernesto Abaterusso, accerta e dichiara, limitatamente agli ascritti profili di responsabilità degli amministratori, che la sottoscrizione degli atti esecutivi dell'accordo quadro, perfezionati in data 22. 4. 2010, non comporta novazione dell'accordo originario e non determina profili di violazione dei doveri gravanti sugli amministratori;
- Ancora in accoglimento dei quesiti svolti dal Prof. Avv. Giovanni Bruno, dal Dott. Andrea Gotti Lega, dal Dott. Andrea Ripa di Meana e dal Dott. Ernesto Abaterusso, accerta e dichiara che la deliberazione del CdA di I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. del 22. 4. 2010 ed i successivi atti esecutivi sono pienamente conformi all'accordo quadro del 3. 12. 2008 e non arrecano alcun danno alla



- società; rimanendo assorbito dalla presente statuizione l'accertamento sulla sussistenza in concreto di un conflitto di interessi in capo ai consiglieri di amministrazione Prof. Giovanni Bruno e Dott. Andrea Gotti Lega in relazione all'approvazione della delibera del Cda del 22. 4. 2010;
- In accoglimento dei quesiti svolti da Tecnomarine Servizi s. r. l. ed Italia Navigando s. p. a., accerta e dichiara che nelle assemblee dei soci I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. del 30. 4. 2010 e del 9. 7. 2010, i soci di minoranza So. Pro. Mar. s. p. a. e Terzo Millennio s. r. l. hanno esercitato il diritto di voto in abuso di minoranza, in contrasto con l'interesse sociale comune ai soci, fra loro coincidente e previamente condiviso, ed in violazione del dovere di solidarietà e di protezione dell'altro contraente, in cui si sostanzia il fondamentale canone di buona fede, e per l'effetto condanna So Pro. Mar. s. p. a. e Terzo Millennio s. r. l., in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di Tecnomarine Servizi s. r. l. ed Italia Navigando s. p. a., a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva par ad € 25.000,00, in solido tra loro, quantificata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c. c.;
 - Per l'effetto, in accoglimento del quesito svolto da INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., dispone che la delibera di aumento del capitale sociale di IP del 30. 4. 2010 nonché, per quanto occorrer possa, la successiva delibera di aumento del capitale di IP del 9. 7. 2010 siano da intendersi validamente approvate e, pertanto, efficaci a tutti gli effetti;
 - In esecuzione del contratto inter socios del 16. 11. 2008 dispone il trasferimento a Tecnomarine Servizi s. r. l. della piena proprietà delle quote già nella titolarità di So. Pro. Mar. s. p. a. pari al 24,263 % del



capitale sociale della INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. all'esito dell'avvenuto pagamento da parte di Tecnomarine Servizi s. r. l. del corrispettivo di cui alla condanna che segue;

- Condanna Tecnomarine Servizi s. r. l. a corrispondere il prezzo come convenuto nel contratto del 16. 11. 2008 ed integrato in data 22. 1. 2009 secondo le seguenti modalità: pagamento in contanti presso il domicilio del creditore di € 5.000.000,00 con interessi legali dal 28. 7. 2009 al 4. 8. 2009; quanto ai restanti € 7.135.500,00 mediante il trasferimento dei diritti sui posti barca e sui posti auto specificamente indicati negli allegati 1, 2, e 3 alla memoria di replica di Tecnomarine Servizi s. r. l. del 6. 6. 2011, esonerando da ogni responsabilità l'Ufficio del Registro delle Imprese ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico per le iscrizioni e trascrizioni di rispettiva competenza.

L'Arbitro disponeva poi in ordine alle spese di arbitrato e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Con atto ritualmente notificato gli oppositori hanno impugnato il suddetto lodo per sentire dichiarare la nullità del lodo impugnato con conseguente rigetto di tutte le domande formulate da I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., da Italia Navigando s. p. a. e da Tecnomarine Servizi s. r. l. perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto vedere ordinata la restituzione, da parte della Tecnomarine Servizi s. r. l e dei suoi successivi aventi causa in favore della Sopromar s. p. a. della quota pari al 24,271 % del totale della quote sociali della I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L., ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese l'annotazione di tale retrocessione; per vedere dichiarata l'inammissibilità della costituzione nel giudizio arbitrale del Dott. Andrea Gotti Lega, dell'Avv. Giovanni Bruno, del Dott. Andrea Ripa di Meana e del Dott. Ernesto Abaterusso, con conseguente loro estromissione dal giudizio nonché di tutti i capitoli dagli stessi presentati; per vedere accertato il conflitto di



interessi in cui avrebbero versato il Dott. Andrea Gotti Lega e l'Avv. Giovanni Bruno al momento in cui avevano votato per l'approvazione della delibera del 22. 4. 2010 nella loro qualità di consiglieri di amministrazione di I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S. R. L. con conseguente invalidità del loro voto e della delibera del 22. 4. 2010, con vittoria di spese. Si costituivano le altre parti per chiedere il rigetto dell'impugnazione proposta perché inammissibile ed infondata.

Con decreto presidenziale in data 22. 11. 2013 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.

All'udienza del 15. 9. 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Italia Navigando s. p. a., di Giovanni Bruno, Andrea Ripa di Meana, Ernesto Abaterusso e Andrea Gotti Lega.

La presente controversia trae origine dalla controversia insorta tra le parti in seguito alla delibera assunta a maggioranza(di 4 consiglieri su 7)dal CdA di IP, di appaltare i lavori di costruzione del Porto ad Acquatirrena approvando il contratto di affidamento a contraente generale.

In tale contesto i consiglieri Tramontano, Rinaldi e Fontanelli si erano opposti a detta delibera assumendo l'esistenza di un evidente conflitto di interessi in capo ai consiglieri di IP nominati da Tecnomarine Servizi s. r. l.

Preliminarmente deve rilevarsi che l'art. 829, comma 3, c. p. c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006), come quello oggetto della presente causa(v. Cass. SS UU n. 9285 del 09/05/2016).

Conseguentemente, le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, delimitano l'ambito d'impugnazione del presente lodo arbitrale.



Deve al contempo rilevarsi che “ in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per " errores in iudicando " ove " gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 “(v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016).

Conseguentemente, essendo contenuta la convenzione di arbitrato nello Statuto(del 30. 4. 1985)risalente ad epoca anteriore alla novella riguardante le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione del presente lodo anche per " errores in iudicando “. L'impugnazione del lodo è parzialmente fondata e deve essere accolta nei sensi di cui alla motivazione seguente.

La Sopromar ha censurato il lodo impugnato con tre motivi di gravame riferiti alla fase rescindente.

Con il primo ha denunciato la nullità del lodo ex art. 829, n. 4 c. p. c. in quanto il lodo si sarebbe pronunciato al di fuori dei limiti della clausola arbitrale, disponendo in materia non compromessa agli arbitri.

Gli opposenti hanno sostenuto che pur avendo espressamente eccepito, sin dalla memoria del 17. 9 2010, che il quesito formulato dalla Tecnomarine



Servizi s. r. l.(relativo all'accertamento ed alla dichiarazione dell'avvenuta cessione alla Tecnomarine Servizi s. r. l. della quota di partecipazione al 24,271 % del capitale sociale di IP detenuta dalla Sopromar, con conseguente annotazione dell'avvenuto trasferimento) riguardasse una materia non compromessa, l'arbitro avrebbe stabilito, in esecuzione del " contratto inter socios del 16. 11. 2008 ", il trasferimento a Tecnomarine Servizi del 24,263 % del capitale sociale di IP già di proprietà della Sopromar.

La richiesta della Tecnomarine si sarebbe fondata su un patto parasociale stipulato tra Sopromar, Tecnomarine e Terzo Millennio il 16. 11. 2008 che, però, non conterrebbe alcuna clausola compromissoria.

Tale patto non avrebbe fatto parte né dello Statuto, né dell'atto costitutivo di IP ed avrebbe integrato una mera prelazione da parte di Sopromar e Terzo Millennio in favore della Tecnomarine per il caso di una eventuale vendita delle azioni di IP da loro possedute.

Dalla verifica di tale patto si evincerebbe l'assenza di qualsiasi clausola compromissoria e di qualsiasi richiamo all'art. 37 dello Statuto della IP; quest'ultima clausola, peraltro, non potrebbe essere considerata come automaticamente estesa, in quanto riguarderebbe solo il rapporto sociale ed i rapporti tra soci per i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ma non le questioni economiche di natura privatistica tra i singoli soci.

In tale contesto ogni controversia derivante dal suddetto patto parasociale avrebbe dovuto essere deferita esclusivamente all'AG ordinaria.

L'Arbitro invece di dichiararsi incompetente ha disatteso l'eccezione dei convenuti affermando la propria competenza sostenendo che l'ampiezza della formulazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello Statuto della IP denotava la volontà dei soci costituenti di IP di compromettere in arbitri la risoluzione di tutte le controversie relative al rapporto sociale.

Tale conclusione sarebbe smentita dal contenuto dell'art. 34, comma 1,



del D. Lgs. 17. 1. 2003, n. 5 che facendo riferimento agli atti costitutivi delle società escluderebbe che possano essere automaticamente ricompresi nell'ambito di applicazione di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società i patti parasociali, che sarebbero accordi negoziali strutturalmente separati e distinti rispetto al contratto di società e che non potrebbero, quindi, rientrare nella categoria del rapporto sociale così come definito nell'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.

La Corte osserva che non può essere condivisa la valutazione effettuata nel lodo arbitrale circa l'asserita tardività dell'eccezione di incompetenza arbitrale sollevata da Sopromar, Terzo Millennio, dal Tramontano e dal Rinaldi, ex art. 817 c. p. c., perché proposta oltre il termine della prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri e la riconducibilità dello specifico quesito, di cui si dirà oltre, alla clausola compromissoria statutaria disciplinata dall'art. 37 dello Statuto di IP.

Infatti, l'art. 817 prevede che: “ la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile”.

Nel caso di specie gli oppositori hanno rappresentato che con il quarto quesito proposto dalla Tecnomarine Servizi nel giudizio arbitrale era stato chiesto all'Arbitro di accertare “.....l'avvenuta cessione alla Tecnomarine Servizi s.r.l. della quota di partecipazione pari al 24,271% del capitale sociale di IP detenuta dalla So.Pro.Mar S.p.A. e, per l'effetto, disponga l'annotazione dell'avvenuto trasferimento nel Registro delle Imprese, nei modi e nelle forme richieste...” e di aver eccepito sin dalla prima memoria, datata 17 settembre 2010, che detto quesito riguardasse una materia non compresa in quelle devolute alla clausola compromissoria.



Alla stregua di tale precisazione offerta dagli opposenti deve ritenersi che essi avessero tempestivamente sollevato la questione dinanzi all'Arbitro Unico, peraltro in maniera fondata, dal momento che la domanda avanzata da Tecnomarine Servizi s. r. l. si basava su un patto parasociale stipulato fra la So. Pro. Mar e la Tecnomarine stessa, in data 16 novembre 2008, denominato "opzione irrevocabile di acquisto" che deve essere considerato assolutamente estraneo rispetto allo statuto della I. P. e non conteneva alcuna clausola compromissoria.

Tale accordo, in realtà, riguardava aspetti squisitamente economici relativi ai rapporti tra i tre soci, che non può in alcun modo essere messo in relazione con lo statuto della IP e conseguentemente, con la clausola arbitrale contenuta nell'art. 37 dello stesso.

Definito in tali termini il contesto specificamente riguardante la domanda in precedenza evidenziata, la Corte ritiene che avuto riguardo alle questioni regolate dal suddetto patto parasociale, stipulato con scrittura privata, che riguardava esclusivamente questioni economiche, le stesse dovevano essere sottoposte esclusivamente al giudice ordinario, non potendosi condividere sul punto le considerazioni svolte dall'Arbitro (v. pagg. 14 e ss. del lodo impugnato).

Infatti, i patti parasociali non rientrano nell'alveo del rapporto sociale e, per espresso dettato dell'art. 34 del D. Legislativo n. 5/2003, non sono soggetti per relationem all'arbitrato, salvo espresso richiamo negli stessi alla clausola arbitrale contenuta nello statuto societario, condizione non sussistente nel caso di specie.

La causa petendi della domanda di accertamento della cessione risiede invero esclusivamente nel suindicato patto parasociale e non nel contratto di società.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto di osservare, anche di recente (v. Cass. del 2020 n. 3523) che la clausola compromissoria va interpretata nel



senso di rimettere agli arbitri tutte e sole le controversie che hanno quale causa petendi il contratto cui accedono.

Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità parziale del lodo rispetto a tale aspetto.

Per effetto di tale pronuncia e del difetto della potestas judicandi rispetto alla specifica domanda, la Corte rileva che deve venire meno la decisione assunta dall'Arbitro in relazione ai capi A e J del lodo impugnato, con la conseguenza che con riguardo al capo A) non devono ritenersi decaduti dall'eccezione di incompetenza arbitrale la So. Pro. Mar., Terzo Millennio, Giuseppe Rinaldi, le eredi del Comandante Gaetano Michele Tramontano, Elisabetta ed Adelaide Tramontano, non essendo prevista nell'accordo in precedenza evidenziato alcuna clausola compromissoria, laddove l'Arbitro ha invece erroneamente ricondotto il relativo quesito nell'ambito della clausola compromissoria statutaria, mentre rispetto al capo J, relativo al trasferimento a Tecnomarine Servizi s. r. l. della piena proprietà delle quote già nella titolarità di Sopromar s. p. a. pari al 24,263 % del capitale sociale della IP Porto Romano, per effetto della precedente pronuncia, la caducazione del suddetto capo comporta la restituzione, da parte della Tecnomarine Servizi s. r. l. e dei suoi successivi aventi causa, in favore della So. Pro. Mar. s. p. a., della quota pari al 24,263 % del totale delle quote sociali della I. P. Iniziative Portuali Porto Romano s. r. l., ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese l'annotazione di tale retrocessione nel relativo registro.

All'esito di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto.

Con il secondo motivo è stata lamentata la nullità di cui all'art. 829, n. 9 c. p. c. in relazione all'asserita violazione del principio del contraddittorio.

L'Arbitro avrebbe posto le parti in condizione di non potersi difendere in modo paritario rispetto alle controparti.

In particolare, l'Arbitro avrebbe prima ordinato alle parti convenute di



integrare il contraddittorio nei confronti degli amministratori di IP, pur in presenza delle obiezioni dei convenuti circa l'assenza di qualsiasi litisconsorzio necessario e successivamente, non essendo stata data ottemperanza a tale ordine, l'Arbitro invece di dichiarare improcedibile l'arbitrato o di porre l'onere di integrazione a carico delle parti attrici, oppure di rinunciare alla chiamata, avrebbe disposto che la propria segreteria comunicasse ai soggetti tutte le memorie delle parti.

Quando gli amministratori avrebbero tardato ad intervenire, spiegando un intervento ad adiuvandum con domande nuove, l'Arbitro avrebbe legittimato il loro intervento tardivo spostando i termini loro imposti originariamente secondo la sequenza analiticamente esposta nell'atto di impugnazione.

Vi sarebbe stata una lesione sostanziale della parità di possibilità di difesa sotto un duplice profilo.

Infatti, le parti intervenienti si sarebbero tardivamente inserite nel procedimento dopo che le parti convenute avevano già svolto le proprie difese ponendo quesiti del tutto nuovi, dando addirittura ingresso nel giudizio arbitrale a quesiti già formulati nell'ambito di un altro giudizio arbitrale attivato dalle parti convenute e sulla cui esperibilità si era in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Roma.

Ciò avrebbe determinato un grave pregiudizio per le convenute in quanto il trasferimento delle domande del separato arbitrato nell'ambito dei quesiti oggetto del presente giudizio avrebbe comportato un'implicita rinuncia al separato giudizio arbitrale; all'udienza del 21. 3. 2011 avevano, quindi, chiesto all'Arbitro nuovo termine per il trasferimento nell'arbitrato dei quesiti che erano già stati avanzati nel diverso giudizio arbitrale.

L'Arbitro avrebbe rifiutato di concedere detto termine, così limitando il diritto di difesa dei convenuti.

Anche il secondo motivo è fondato e deve essere accolto.



La Corte ritiene che le censure degli opposenti debbano essere condivise.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni ed istanze istruttorie - alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. - e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini” (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 23325 del 27. 9. 2018); e sebbene gli arbitri non siano tenuti ad osservare le norme del codice di rito, salvo che le parti vi abbiano fatto esplicito richiamo, il giudizio arbitrale deve “comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, nono comma, cod. proc. civ.”.

Alla stregua di tali principi deve rilevarsi che effettivamente al momento dell’intervento ad adiuvandum degli amministratori, che avevano spiegato domande nuove, l’Arbitro ha legittimato il loro intervento tardivo spostando i termini a loro imposti originariamente secondo la sequenza analiticamente esposta nell’atto di impugnazione; in tal modo si è venuta a concretizzare una lesione sostanziale della possibilità di difesa degli opposenti sotto un duplice profilo.

In primo luogo perché l’intervento tardivo delle parti ha consentito di inserire nel procedimento, dopo che le parti convenute avevano già svolto le



proprie difese, quesiti del tutto nuovi; sotto altro profilo si è dato ingresso nel giudizio arbitrale a quesiti già formulati nell'ambito di un altro giudizio arbitrale attivato dalle parti convenute, rispetto al quale si era in attesa del suo esito.

Il trasferimento delle domande del separato arbitrato nell'ambito dei quesiti oggetto dell'arbitrato impugnato in questa sede ha determinato un grave pregiudizio per le convenute, dal momento che ciò da un lato ha comportato un'implicita rinuncia al separato giudizio arbitrale, dall'altro che all'udienza del 21. 3. 2011, dopo che gli oppositori avevano chiesto all'Arbitro nuovo termine per precisare i quesiti, tenendo conto dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma in data 17. 11. 2010, che aveva consentito il trasferimento nel presente arbitrato dei quesiti già proposti nel diverso giudizio arbitrale, l'Arbitro aveva rifiutato di concedere detto termine, così limitando in concreto il diritto di difesa dei convenuti.

Non possono essere condivise le argomentazioni svolte al riguardo dall'Arbitro(v. pagg. 21 e ss.), che di fatto non ha neanche dato conto della mancata concessione del termine.

Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto in via rescindente; in via rescissoria ciò comporta, secondo quanto chiesto dagli oppositori, la dichiarazione di inammissibilità della costituzione nel giudizio arbitrale del dott. Andrea Gotti Lega, del dott. Ernesto Abaterusso, dell'Avv. Giovanni Bruno e dell'Avv. Andrea Ripa di Meana(tutti regolarmente citati nel presente giudizio), con conseguente loro estromissione dal giudizio arbitrale, e da tale statuizione discende l'annullamento del lodo relativamente ai capi E), F) e G) del lodo impugnato.

Con il terzo motivo è stata denunciata la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c. p. c. in relazione alla mancata pronuncia rispetto a tutte le domande ed eccezioni poste dalle parti.



In particolare l'Arbitro avrebbe omesso di rispondere in relazione al profilo nodale della posizione di conflitto di interessi in capo a Giovanni Bruno e ad Andrea Gotti Lega in relazione alla loro partecipazione alla delibera del CdA di IP s. r. l. del 22. 4. 2010, che aveva deciso la firma dei due c. d. atti esecutivi dell'accordo quadro, disponendo l'assegnazione dell'incarico di contraente generale alla Acquatirrena s. r. l. e la cessione alla stessa dei diritti di sfruttamento dell'opera da costruire.

Il quesito relativo alla posizione di conflitto di interessi sarebbe stato posto dagli stessi interessati e fatto proprio dalla difesa dei convenuti, che avrebbero ritualmente eccepito l'esistenza di tale conflitto.

Ove accertato, da tale conflitto di interessi sarebbe dovuta derivare l'invalidità del loro voto con conseguente travolgimento dell'intera delibera assunta il 22. 4. 2010 dal CdA di IP con il voto determinante proprio del Gotti Lega e del Bruno.

L'Arbitro avrebbe omesso di rispondere a tale quesito dichiarando assorbito il motivo sul presupposto che la delibera del 22. 4. 2010 non avrebbe arrecato alcun danno alla IP.

Ad avviso degli oppositori non vi sarebbero le condizioni per detto assorbimento in quanto la positiva affermazione del conflitto di interessi avrebbe comunque determinato la nullità della delibera in questione, pur in assenza di un danno che la delibera avrebbe comunque arrecato di per sé.

Il CdA in quell'occasione si sarebbe occupato di affidare un appalto di oltre € 400.000.000,00 e di stabilire che per il pagamento di detto appalto sarebbero stati ceduti al contraente generale i diritti di sfruttamento sul 75 % di quanto si sarebbe costruito e valutabili in € 800.000.000,00; in tale contesto il conflitto di interessi sarebbe stato determinato dal fatto che il Gotti Lega era AD di Acqua Pia Marcia s. p. a., controllante di Acquatirrena s. r. l. ed il Bruno ne era il legale di fiducia.

Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.



La Corte osserva che gli opposenti hanno precisato le loro conclusioni chiedendo solo in via subordinata di dichiarare che il dott. Andrea Gotti Lega e l'Avv. Giovanni Bruno al momento in cui avevano votato per l'approvazione della delibera del 22. 4. 2010 nella loro qualità di consiglieri di amministrazione di IP erano in conflitto di interessi e che conseguentemente il loro voto non poteva essere ritenuto valido con conseguente dichiarazione di invalidità della delibera assunta dal CdA di IP.

Alla stregua di tale precisazione delle proprie conclusioni e della concreta prospettazione della questione, deve ritenersi che detta questione, avendo formato anche oggetto della richiesta degli intervenuti rispetto ai quali è stata dichiarata l'inammissibilità della loro costituzione nel giudizio arbitrale, con conseguente loro estromissione dal giudizio arbitrale(v. secondo motivo di gravame) deve ritenersi assorbita.

All'esito di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.

Sempre in via rescissoria gli opposenti hanno ulteriormente dedotto in ordine ai seguenti aspetti: la problematica dell'informativa al CdA, la responsabilità del Tramontano e del Rinaldi circa la loro opposizione all'esecuzione dell'accordo quadro del 3. 12. 2008, l'abuso di minoranza in relazione al voto negativo espresso dai soci So. Pro. Mar. e Terzo Millennio contro la delibera di aumento di capitale, la censura del lodo nella parte riguardante il quesito posto dalla Tecnomarine e dalle altre parti con cui era stata chiesta la condanna dei soci di minoranza di IP, So. Pro. Mar. e Terzo Millennio per il voto contrario rispetto alla proposta di aumento di capitale sociale della IP.

Rispetto a tali aspetti gli opposenti hanno prospettato, in modo del tutto generico, che il lodo impugnato sarebbe stato viziato da illogicità, travisamento delle risultanze istruttorie e mancanza di fondamento sia in fatto che diritto, ma senza indicare in modo puntuale, quali siano i vizi di nullità da



cui il lodo sarebbe affetto rispetto a detti aspetti.

Conseguentemente, non essendo stato individuato il vizio tipico previsto dal codice di rito in relazione al quale dovrebbe essere affermata la nullità del lodo la Corte non può procedere all'esame delle questioni in precedenza evidenziate in via rescissoria.

All'esito di quanto sinora esposto l'impugnazione proposta deve, quindi, ritenersi parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che precede, con conseguente declaratoria di nullità parziale del lodo impugnato in via rescindente e parziale accoglimento delle censure degli oppositori in via rescissoria come evidenziate in precedenza.

Sussistono giustificati motivi, determinati dal parziale accoglimento dell'impugnazione e dalla complessità delle questioni trattate per compensare integralmente tra le parti costituite le spese processuali del presente giudizio.

Nulla va disposto sulle spese rispetto alla posizione processuale di Italia Navigando s. p. a., di GIOVANNI BRUNO, ANDREA GOTTI LEGA, ANDREA RIPA DI MEANA, ERNESTO ABATERUSSO rimasti contumaci.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale reso dall'Arbitro Unico Prof. Dott. Marco Lacchini, depositato il 15. 7. 2011, che ha definito la controversia avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori Gaetano Tramontano e dei soci di minoranza Sopromar e Terzo Millennio, insorta tra la Tecnomarine Servizi s. r. l. e tutte le altre parti di cui in epigrafe ed altre parti non evocate nel presente giudizio, e per effetto del quale erano state adottate le specifiche disposizioni di cui alle pagg. 43 – 46 del lodo stesso, così provvede:

- A) In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dichiara la nullità parziale del lodo impugnato in via rescindente ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone la modifica in via rescissoria



delle decisioni assunte nel lodo arbitrale impugnato nei seguenti capi: dichiara l'inammissibilità della costituzione nel giudizio arbitrale del dott. Andrea Gotti Lega, del dott. Ernesto Abaterusso, dell'Avv. Giovanni Bruno e dell'Avv. Andrea Ripa di Meana, con conseguente loro estromissione dal giudizio;

- B) Dichiara l'annullamento del lodo impugnato relativamente ai capi A) e J) nel senso che, con riguardo al capo A) non devono ritenersi decaduti dall'eccezione di incompetenza arbitrale la So. Pro. Mar., Terzo Millennio, Giuseppe Rinaldi, le eredi del Comandante Gaetano Michele Tramontano, Elisabetta ed Adelaide Tramontano, e con riguardo al capo J) nel senso che deve essere ordinata la restituzione, da parte della Tecnomarine Servizi s. r. l. e dei suoi successivi aventi causa, in favore della So. Pro. Mar. s. p. a., della quota pari al 24,263 % del totale delle quote sociali della I. P. Iniziative Portuali Porto Romano s. r. l., ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese l'annotazione di tale retrocessione nel relativo registro con esonero da ogni responsabilità;
- C) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra tutte le parti;
- D) Nulla sulle spese rispetto ad Italia Navigando s. p. a., GIOVANNI BRUNO, ANDREA GOTTI LEGA, ANDREA RIPA DI MEANA, ERNESTO ABATERUSSO.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 marzo 2021

Il Consigliere Estensore
Dott. Biagio Roberto Cimini

Il Presidente
Dott. Gianna Maria Zannella

